

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **COOPERAZIONE GIURIDICA IN MATERIA CIVILE**

Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero ([STE n° 62](#)), aperto alla firma a Londra, il 7 giugno 1968.

Entrata in vigore : 17 dicembre 1969.

Con questa Convenzione, le Parti, quando, nel corso di una procedura giudiziaria, si pongono problemi di diritto straniero, si impegnano a fornire, alle autorità delle altre Parti le informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e processuale in materia civile e commerciale nonché le informazioni relative al loro sistema giudiziario.

Ciascuna parte si impegna ad indicare due organi : uno denominato « organo di ricezione », incaricato di ricevere le richieste di informazioni provenienti da un'altra Parte e di dare seguito a tale richiesta, e l'altro denominato « organo di trasmissione » con l'incarico di ricevere le richieste di informazione provenienti dalle proprio autorità giudiziarie e di trasmetterle all'organo di ricezione straniero competente. La denominazione e l'indirizzo di tali organi sono comunicati dal Segretariato Generale del Consiglio d'Europa alle Parti.

* * *

Convenzione europea sul rimpatrio dei minori ([STE n° 71](#)), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 28 luglio 2015.

La presente Convenzione si applica ai minori nel territorio di uno Stato contraente di cui il rimpatrio è richiesto da un altro Stato contraente per uno dei seguenti motivi:

- a. la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è contro la volontà della persona o delle persone che hanno la patria potestà nei suoi confronti;
- b. la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti da parte delle autorità competenti dello Stato richiedente;
- c. la presenza del minore è necessaria nel territorio dello Stato richiedente a causa dell'istituzione di un procedimento lì al fine di adottare misure di protezione e di rieducazione nei suoi confronti.

La presente Convenzione si applica anche al rimpatrio dei minori la cui presenza nel suo territorio di uno Stato contraente ritenga incompatibile con i propri interessi o gli interessi dei minori interessati, a condizione che la sua legislazione autorizza la rimozione del minore dal suo territorio.

* * *

Convenzione sull'elaborazione di un sistema di iscrizione dei testamenti ([STE n° 77](#)), aperto alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Entrata in vigore : 20 marzo 1976.

Tale Convenzione consente al testatore di registrare un testamento non soltanto presso l'autorità del luogo in cui risiede, ma anche presso autorità di un'altra Parte della Convenzione. Questa prevede la creazione, in ciascuna Parte, di uno o più enti per la registrazione dei testamenti previsti dalla Convenzione. Tali enti forniranno alle persone interessate, dopo la morte del testatore, le informazioni sul testamento che quello aveva depositato.

Ciascuna Parte individua un ente centrale incaricato di agevolare la cooperazione internazionale in tale materia.

* * *

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria ([STE n° 92](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1977.

Entrata in vigore : 28 febbraio 1977.

L'Accordo tende ad eliminare gli ostacoli economici che impediscono l'accesso alla giustizia ed a consentire alle persone economicamente svantaggiate di meglio far valere i loro diritti nei Paesi parte. Perciò l'Accordo prevede, a favore delle persone residenti sul territorio di una delle Parti, la possibilità di chiedere l'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa sul territorio di una Parte dell'Accordo. L'Accordo precisa la procedura da seguire e permette in particolare alle persone interessate di presentare le relative richieste con l'intermediazione dello Stato di residenza.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero ([STE n° 97](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 marzo 1978.

Entrata in vigore : 31 agosto 1979.

Il Protocollo aggiuntivo tende ad estendere il sistema internazionale di scambio d'informazioni stabilito dalla Convenzione (STE no. 62) al campo del diritto e della procedura penale.

Le parti s'impegnano a fornire le informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e procedurale, la loro organizzazione giudiziaria in materia penale, comprese le notizie attinenti le autorità giudiziarie inquirenti, nonché il diritto dell'esecuzione delle sanzioni penali. Tale impegno si applica ad ogni procedura relativa a reati la cui repressione sia, al momento della richiesta di informazioni, di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

Questo Protocollo tende anche a eliminare ostacoli di natura economica che impediscono l'accesso alla giustizia (nel campo dell'assistenza giudiziaria e della consultazione giuridica in materia civile e commerciale). Esso consente alle persone svantaggiate economicamente di meglio far valere i loro diritti.

* * *

Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori ([STE n° 105](#)), aperto alla firma a Lussemburgo, il 20 maggio 1980.

Entrata in vigore : 1° settembre 1983.

La Convenzione protegge il diritto di custodia e di visita nelle situazioni internazionali e prevede l'assistenza gratuita, sollecita e non burocratica da parte di autorità centrali designate da ciascuna parte per ritrovare e riportare un minore che è stato ingiustamente tolto.

Le richieste di ripristino della custodia di un minore possono essere direttamente indirizzate sia ai tribunali sia alle autorità centrali di ogni Parte interessata. Le autorità centrali sono incaricate in particolare:

- di assistere il richiedente nella sua azione;
- di rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
- di evitare, anche attraverso misure provvisorie, che gli interessi del minore o del richiedente siano lesi;
- di assicurare il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni sulla custodia del minore;
- di assicurare la consegna del minore al richiedente quando l'esecuzione della decisione sia accordata.

La Convenzione contempla diverse situazioni e prevede specifiche soluzioni. Così, se la richiesta è presentata nel termine di sei mesi a decorrere dal momento dall'ingiustificato allontanamento del minore, il ripristino della custodia dovrà essere immediato, senza essere sottoposto a nessun'altra condizione dopo avere verificato:

- che il minore è stato allontanato senza diritto, che il minore ed entrambi i genitori abbiano solo la nazionalità dello Stato in cui la decisione sulla custodia è stata resa e che, in aggiunta, il minore abbia la sua abituale residenza in quello Stato, o
- che il minore non sia stato rimpatriato dopo una visita all'estero in violazione delle condizioni concernenti l'esercizio del diritto di visita.

Se le condizioni non sono soddisfatte, ma la richiesta è introdotta nel termine dei sei mesi, il ripristino della custodia è subordinato a delle condizioni più severe. Trascorso invano il termine dei sei mesi, il ripristino della custodia è sottoposto a delle ulteriori condizioni, tenuto conto del fatto che il minore può essere stato già integrato in un altro ambiente.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (STE n° 179), aperto alla firma a Mosca, il 4 ottobre 2001.

Entrata in vigore : 1° settembre 2002.

Questo Protocollo addizionale mira a migliorare l'applicazione dell'Accordo (STE no. 92), che consente a persone che hanno la loro residenza abituale sul territorio di uno Stato Parte dell'Accordo di richiedere il patrocinio gratuito per questioni civili, commerciali o amministrative sul territorio di un'altra Parte, in modo particolare per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità centrali, la comunicazione tra i legali e i richiedenti e il miglioramento dell'efficacia dell'applicazione dell'Accordo da parte delle autorità centrali.

* * *

Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli (STE n° 192), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : 1° settembre 2005.

Dati i problemi inerenti l'esercizio e la tutela dei rapporti personali dei bambini, così come le sue possibili limitazioni, la Convenzione si propone di regolamentare tali relazioni, alla luce delle migliori interessi del bambino.

Lo scopo della convenzione è quello di migliorare alcuni aspetti del diritto di contatto nazionale e transfrontaliera e, in particolare, a precisare e rafforzare il diritto fondamentale dei bambini e dei loro genitori a mantenere i contatti su base regolare. Questo diritto può essere prorogato, se necessario, per includere il contatto tra un bambino e altre persone che i suoi genitori, in particolare quando il bambino ha legami familiari con una persona del genere.

A tal proposito, la Convenzione intende determinare i principi generali da applicare per le ordinanze al riguardo, e stabilire salvaguardie e garanzie appropriate per garantire l'esercizio adeguato di tale diritto e il rimpatrio immediato del bambino alla fine del periodo di visita. Stabilisce la cooperazione tra tutti gli enti ed autorità competenti per il diritto di visita e rafforza l'applicazione dei relativi strumenti internazionali esistenti in materia.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n° 210), aperto alla firma a Istanbul, il 11 maggio 2011.

Entrata in vigore : 1° agosto 2014.

Questo trattato del Consiglio d'Europa è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione istituisce anche un meccanismo di controllo specifico ("GREVIO") al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni dalle Parti.